Conto corrente con la posta — Anno 84° — Numero 66

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 22 marzo 1943 - ANNO XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 2 febbraio 1943-XXI, n. 99.

Reclutamento straordinario di subalterni in servizio permanente effettivo del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà al Ministro per la guerra di effettuare, mediante concorsi per titoli, un reclutamento straordinario in servizio permanente di tenenti e di sottotenenti nelle Armi dei carabinieri Reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, nel Corpo automobilistico, nel Servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza) e nel Servizio di amministrazione, secondo la ripartizione seguente:

	Tenenti	Sottotenenti
Arma dei carabinieri Reali	114	242
Arma di fanteria	315	974
Arma di cavalleria	30	50
Arma di artiglieria	285	1046
Arma del genio	140	300
Corpo automobilistico	50	50
Servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza)	12	12
Servizio di amministrazione	60	60

Il reclutamento nell'Arma dei carabinieri Reali, nel Corpo automobilistico, nel Servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza) e nel Servizio di amministrazione sarà effettuato mediante unico concorso da bandirsi nell'anno 1943.

Il reclutamento nelle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio sarà effettuato per 1940 unità nell'anno 1943, per il rimanente numero di posti nell'anno 1944 o negli anni successivi, secondo le aliquote che saranno stabilite dal Ministro per la guerra d'intesa col Ministro per le finanze.

Ai concorsi possono partecipare i subalterni di complemento della rispettiva Arma, Corpo o Servizio.

Al concorso per la nomina a sottotenente nell'Arma dei carabinieri Reali possono partecipare anche i sottufficiali dell'Arma stessa in carriera continuativa. Dei posti messi a concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri Reali, 114 sono devoluti ai sottotenenti di complemento e 128 ai predetti sottufficiali.

Art. 2.

Qualora non risultassero coperti i 128 posti di sottotenente nell'Arma dei carabinieri Reali, riservati ai sottufficiali in carriera continuativa nell'Arma stessa, i posti rimasti vacanti potranno essere devoluti ai concorrenti dichiarati idonei provenienti dai subalterni di complemento.

Art. 3.

Qualora non risultassero coperti i posti di tenente e di sottotenente del Servizio di amministrazione con ufficiali dei ruoli di complemento di detto Servizio, i posti rimasti vacanti potranno essere coperti con tenenti e sottotenenti rispettivamente dell'Arma di fanteria che nel concorso per l'Arma stessa siano stati, nella graduatoria del rispettivo grado, dichiarati idonei, oltre il numero dei posti messi a concorso e che abbiano fatto domanda di partecipare anche al concorso per la nomina nel Servizio di amministrazione.

Art. 4.

Ai concorsi per la nomina a tenente possono partecipare i tenenti di complemento della rispettiva Arma, Corpo o Servizio, che, alla data del bando di concorso, rivestano effettivamente detto grado e si trovino in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano in servizio nel Regio esercito o in unità inquadrate nel Regio esercito, alla data del bando di concorso, da almeno due mesi ed abbiano prestato complessivamente da ufficiale diciotto mesi di servizio, di cui almeno cinque presso comandi, reparti o servizi partecipanti ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Al concorso per la nomina a tenente nell'Arma dei carabinieri Reali, nel Servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza) e nel Servizio di amministrazione, possono partecipare anche i tenenti che non abbiano prestato cinque mesi di servizio presso comandi, reparti o servizi partecipanti ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, purchè, alla data del bando di concorso, siano in servizio da almeno due mesi ed abbiano prestato complessivamente da ufficiale due anni di servizio;

b) non abbiano superato il 30° anno di età alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso.

Art. 5.

Ai concorsi per la nomina a sottotenente possono partecipare i sottotenenti di complemento della rispettiva Arma, Corpo o Servizio che, alla data del bando di concorso, si trovino in possesso dei seguenti requisiti.

a) siano in servizio nel Regio esercito o in unità inquadrate nel Regio esercito, alla data del bando di concorso, da almeno due mesi ed abbiano prestato complessivamente da ufficiale dodici mesi di servizio, di cui almeno cinque presso comandi, reparti, o servizi partecipanti ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Al concorso per la nomina a sottotenente nell'Arma dei carabinieri Reali, nel Servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza) e nel Servizio di amministrazione, possono partecipare anche i sottotenenti che non abbiano prestato cinque mesi di servizio presso comandi, reparti o servizi partecipanti ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, purchè alla data del bando di concorso, siano in servizio da almeno due mesi ed abbiano prestato complessivamente da ufficiale due anni di servizio;

b) non abbiano superato il 28° anno di età alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso.

Ai concorsi per la nomina a sottotenente possono partecipare anche i tenenti di complemento della rispettiva Arma, Corpo o Servizio, che non abbiano i requisiti per partecipare ai concorsi per la nomina a tenente, ma si trovino in possesso dei requisiti fissati per la partecipazione ai concorsi per la nomina a sottotenente.

Art. 6.

Al concorso per la nomina a sottotenente nell'Arma dei carabinieri Reali, nei limiti dei posti fissati dall'ultimo comma dell'art. 1, possono partecipare i sottufficiali in carriera continuativa dell'Arma stessa, in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano prestato, alla data del bando di concorso, dodici mesi di servizio nei gradi di sottufficiale, di cui almeno cinque presso comandi, reparti o servizi partecipanti ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, oppure due anni di servizio nei gradi predetti;

b) non abbiano superato il 34° anno di età alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso.

Art. 7.

I subalterni e i sottufficiali, i quali abbiano conseguito almeno due ricompense al valor militare, possono

essere ammessi ai concorsi anche se abbiano raggiunto, entro l'anno in cui viene bandito il concorso, i limiti di età di cui agli articoli 4, 5 e 6.

Art. 8.

Nel periodo di servizio che i concorrenti devono aver prestato ai sensi dei precedenti articoli 4, 5 e 6, presso comandi, reparti o servizi partecipanti ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, va computato il tempo trascorso in luoghi di cura per ferite, lesioni o malattie contratte in servizio e per causa del servizio nell'attuale guerra; non è computato, invece, il successivo periodo di convalescenza.

Art. 9.

Oltre i requisiti di cui ai precedenti articoli, i concorrenti tutti debbono:

possedere la piena idoneità fisica al servizio incondizionato nel territorio del Regno e nelle Colonie;

essere iscritti al Partito Nazionale Fascista;

possedere uno dei titoli di studio prescritti per la nomina a sottotenente in servizio permanente dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni, ovvero il diploma di abilitazione magistrale o il diploma di maturità artistica.

Art. 10.

Sono esclusi, senz'altro, dai concorsi i subalterni delle varie armi, corpi o servizi che abbiano riportato un giudizio di « non prescelto » e i sottufficiali in carriera continuativa dell'Arma dei carabinieri Reali che abbiano riportato un giudizio di « non idoneità » all'avanzamento.

Il Ministro per la guerra può negare, in ogni caso, con provvedimento non motivato e insindacabile l'ammissione ai concorsi.

Art. 11.

La valutazione dei titoli posseduti da ciascun concorrente è fatta da apposita Commissione nominata dal Ministro per la guerra.

I titoli da valutare, specificati nel successivo art. 12, sono quelli effettivamente posseduti alla data del bando di concorso.

Art. 12.

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) benemerenze di guerra;

b) doti professionali militari in relazione al servizio prestato da ufficiale — o da sottufficiale per i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali — nel Regio esercito o in unità inquadrate nel Regio esercito;

c) benemerenze fasciste;

d) ricompense al valor civile.

Per tale valutazione sono assegnati in complesso ottanta punti da ripartirsi come appresso:

25 punti per i titoli di cui alla lettera *a*);

45 punti per i titoli di cui alla lettera *b*);

10 punti complessivamente per i titoli di cui alle lettere *c*) e *d*).

I criteri generali e particolari per la valutazione dei titoli in base ai punti sopra fissati sono stabiliti, in via preliminare dalla Commissione.

I 45 punti fissati per il titolo di cui alla lettera *b*) debbono essere ripartiti come segue:

da 1 a 20 per qualità professionali in genere;

da 1 a 10 per doti combattentistiche;

da 1 a 10 per la durata del servizio;

da 1 a 5 per il servizio quale osservatore d'aeroplano.

I candidati che non riporteranno almeno 10 punti per le qualità professionali in genere, sono dichiarati non idonei.

Art. 13.

La graduatoria dei concorrenti è stabilita in base ai punti riportati nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 12. A parità di valutazione sono titoli preferenziali: le benemerenze di guerra, le benemerenze fasciste, l'essere orfano di caduto in guerra o per la causa nazionale, i titoli di studio superiori a quello richiesto, le benemerenze demografiche e, infine, l'età.

Saranno formate distinte graduatorie per i tenenti e i sottotenenti di ciascuna Arma, Corpo o Servizio. Per l'Arma dei carabinieri Reali sarà formata una graduatoria a parte per i sottufficiali dell'Arma stessa.

Art. 14.

I vincitori dei concorsi sono nominati in servizio permanente con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina.

L'anzianità relativa è determinata dal posto conseguito nelle graduatorie dei concorsi; per i sottotenenti dei carabinieri Reali essa è fissata alternando gli ufficiali in modo che ad uno proveniente dai sottotenenti di complemento segua uno proveniente dai sottufficiali.

Art. 15.

I sottotenenti vincitori dei concorsi non frequentano i corsi di applicazione di cui all'art. 7 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596.

Essi sono promossi tenenti, sempreché « prescelti », quando abbiano compiuto la permanenza minima nel grado prevista dalle vigenti disposizioni per l'avanzamento dei sottotenenti provenienti dagli allievi delle accademie.

Art. 16.

I vincitori dei concorsi non possono ottenere a domanda la cessazione dal servizio permanente, prima che sia trascorso un triennio dalla cessazione dello stato di guerra.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il DUCE, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1943-XXI
Atti del Governo, registro 455, foglio 62. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 marzo 1943-XXI, n. 100.

Proroga, fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, del blocco dei prezzi delle merci, dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e degli affitti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni, per i lavori pubblici e per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Si applicano fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra le disposizioni del R. decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142, con le modifiche ed integrazioni di cui ai Regi decreti-legge 24 marzo 1942-XX, n. 200; 13 giugno 1942-XX, n. 859; 29 agosto 1942-XX, n. 1189 e 14 novembre 1941-XIX, n. 1231, convertito nella legge 19 gennaio 1942-XX, n. 9, nonchè alla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Si osservano anche, fino alla data anzidetta, le altre disposizioni vigenti circa la determinazione dei prezzi di merci, servizi e prestazioni e i provvedimenti adottati in forza delle disposizioni medesime.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TIENGO — ACERBO — DE MARSICO — PARESCHI — CINI — BENINI — POLVERELLI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 455, *foglio* 64. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 febbraio 1943-XXI, n. 101.

Chiamata a nuova visita dei riformati della leva di terra nati negli anni 1918, 1919 e 1920.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 83 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati a nuova visita tutti i riformati della leva di terra, nati negli anni 1918, 1919 e 1920.

Sono esclusi da tale nuova visita i riformati nati negli anni predetti che attualmente risiedono all'estero.

Il Ministro per la guerra determina quali dei suddetti riformati debbano essere esclusi dalla nuova visita, in relazione alle infermità od imperfezioni che ne determinarono la riforma, e stabilisce l'epoca e i limiti di tempo per l'esecuzione delle visite.

Art. 2.

I riformati di cui all'articolo precedente, i quali risulteranno idonei, saranno arruolati per compiere la ferma di leva.

Essi potranno essere ammessi all'eventuale congedo anticipato previsto dal vigente testo unico delle leggi sul reclutamento, qualora si trovino in una delle condizioni stabilite dall'art. 85 del testo unico stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1943-XXI
Atti del Governo registro 455, *foglio* 63. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1943-XXI.

Disciplina della raccolta, dell'approvvigionamento e della distribuzione delle patate e delle batate.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Ritenuta la necessità di disciplinare la raccolta nonchè l'approvvigionamento e la distribuzione delle patate e delle batate;

Decreta:

Art. 1.

Le patate (primaticce, bisestili, e comuni di primo e secondo raccolto) e le batate (patate americane), per qualsiasi uso coltivate, prodotte nel Regno o importate dall'estero, sono vincolate a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per effetto del vincolo di cui al precedente comma, la merce predetta non può essere alienata sotto qual-

siasi titolo se non sulla base della disciplina di cui al presente decreto.

I contratti di alienazione dei prodotti di cui al comma primo, stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono validi soltanto se stipulati in applicazione delle norme di cui al decreto Ministeriale 2 luglio 1942-XX.

Art. 2.

I produttori e gli importatori di patate e batate hanno l'obbligo di custodire o far custodire i prodotti vincolati, assicurandone la buona conservazione fino al conferimento.

Tali prodotti non possono essere consumati, occultati, distrutti o comunque trasformati ed utilizzati, nè possono essere rimossi, per l'avviamento al consumo ed alla utilizzazione industriale, dalle aziende o dai luoghi di conservazione, salvo che per le destinazioni autorizzate.

Art. 3.

Sono svincolati i quantitativi di patate e batate destinati al consumo familiare dei produttori e dei conviventi a carico ed i quantitativi di patate di scarto destinati all'alimentazione del bestiame, nei limiti massimi che, per ogni provincia, saranno approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su proposta delle Sezioni provinciali dell'alimentazione.

E' fatto obbligo ai produttori di trattenere i quantitativi di patate o batate necessari per la semina, nella misura che, per ettaro di superficie da investire a tali colture, sarà determinata, secondo le modalità di cui al precedente comma; da tale obbligo sono esclusi i produttori di patate primaticce, nonchè i produttori di quelle patate che, per la zona di coltivazione, siano riconosciute non idonee alla conservazione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su proposta dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

Gli eventuali quantitativi di patate e batate eccedenti i fabbisogni per la semina dovranno essere conferiti nei modi e nei termini di cui agli articoli seguenti.

Art. 4.

E' fatto obbligo ai produttori di denunciare, non oltre il decimo giorno da ogni raccolto ultimato, all'Ufficio comunale per gli accertamenti agricoli competente per territorio, i quantitativi dei prodotti raccolti.

La denuncia deve essere presentata dai conduttori di azienda anche per i quantitativi di spettanza dei compartecipanti, coloni ed altri.

L'Ufficio predetto ha facoltà di invitare i produttori a comunicare, prima dell'inizio della raccolta, la superficie investita a tali colture e la presunta produzione ottenibile.

Le ditte importatrici sono tenute a denunziare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di volta in volta che vengono effettuate le importazioni di singole partite, i prodotti di cui al precedente art. 1 e quelli di cui al penultimo comma dell'art. 15.

Art. 5.

L'inizio della raccolta delle patate bisestili e primaticce e la ultimazione dell'estirpamento delle patate comuni e delle batate, saranno regolati per ogni provincia con decreto prefettizio da emanare su parere dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

La raccolta delle patate primaticce si deve intendere ultimata al massimo entro il 31 luglio per tutte le provincie del Regno.

Art. 6.

La Federazione nazionale fascista commercianti prodotti ortoflorofrutticoli è incaricata della organizzazione della raccolta, conservazione e spedizione dei prodotti nelle provincie dichiarate di esportazione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La Federazione predetta svolge tale compito sulla base e nei limiti delle direttive impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La raccolta viene effettuata a mezzo di apposite ditte fiduciarie, particolarmente attrezzate per la raccolta, l'immagazzinamento, la conservazione e la spedizione del prodotto, riconosciute idonee ed autorizzate dalla Federazione predetta, su designazioni fatte dalle Unioni provinciali fasciste dei commercianti, con il benestare delle Sezioni provinciali dell'alimentazione competenti per territorio; per le operazioni inerenti alla disciplina stabilita dal presente decreto, la Federazione opererà anche a mezzo di Enti cooperativi e dei Consorzi agrari, previ accordi presi con l'Ente nazionale fascista della cooperazione e con la Federazione italiana Consorzi agrari ed approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nelle provincie che saranno dichiarate dal Ministero dall'agricoltura e delle foreste autoapprovvigionate o non sufficientemente approvvigionate sulla produzione locale, la organizzazione della raccolta e conservazione dei prodotti vincolati è affidata alle Sezioni provinciali dell'alimentazione che provvederanno ad autorizzare apposite ditte fiduciarie, ivi compresi i Consorzi agrari e le aziende produttrici adeguatamente attrezzate, singole od associate. Le ditte commerciali e le aziende produttrici singole od associate adeguatamente attrezzate saranno designate rispettivamente dalle Unioni provinciali fasciste dei commercianti, dalle Unioni provinciali fasciste degli agricoltori e dalle Segreterie provinciali della cooperazione. Le Sezioni provinciali dell'alimentazione hanno facoltà di richiedere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che il compito di cui al presente comma sia affidato alla Federazione nazionale fascista commercianti prodotti ortoflorofrutticoli.

Le ditte fiduciarie, che possono avvalersi di propri raccoglitori autorizzati, istituiscono e gestiscono centri di raccolta e di immagazzinamento, presso i quali è obbligatoria la tenuta di un registro di carico e scarico in cui debbono essere giornalmente riportati, in carico, i quantitativi conferiti direttamente dai produttori o ritirati presso di essi e quelli consegnati dai propri raccoglitori, e in scarico i quantitativi spediti su disposizione della Federazione nazionale fascista commercianti prodotti ortoflorofrutticoli per le provincie di esportazione e delle Sezioni provinciali dell'alimentazione per le altre provincie.

Le ditte fiduciarie possono servirsi di magazzini succursali, presso i quali è obbligatoria la tenuta di un registro di carico e scarico, da tenere aggiornato a norma del precedente comma, ed inoltre di un bollettario per legittimare i trasferimenti.

Alle ditte fiduciarie e ai singoli raccoglitori autorizzati viene rilasciata dall'Unione provinciale fascista dei commercianti apposita tessera di riconoscimento

vistata dalla Sezione provinciale dell'alimentazione competente per territorio.

E' vietata la raccolta da parte di ditte che non siano state regolarmente autorizzate o di raccoglitori che non agiscano in nome e per conto delle ditte predette e che non siano in possesso della tessera di cui al precedente comma. E' fatta eccezione per la raccolta delle patate prodotte per conto dei Centri di moltiplicazione e selezione dell'Ente economico della ortoflorofrutticoltura, che viene effettuata direttamente a cura dell'Ente stesso; i quantitativi di patate così raccolti sono contabilizzati dalla Federazione nazionale fascista commercianti prodotti ortoflorofrutticoli, a disposizione della quale sono messi i quantitativi di prodotto, non ritenuti idonei alla moltiplicazione a seguito di controlli o di selezioni, per la conseguente assegnazione alle ditte fiduciarie competenti per zona.

Art. 7.

Entro il 10 ed il 25 di ogni mese la Federazione nazionale fascista commercianti prodotti ortoflorofrutticoli, per le provincie di esportazione, ed entro il 5 ed il 20 di ogni mese le Sezioni provinciali dell'alimentazione, per le altre provincie, comunicheranno i dati della raccolta, delle spedizioni e delle giacenze al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, riferiti rispettivamente alla seconda quindicina del mese precedente ed alla prima quindicina del mese in corso.

Art. 8.

Nelle provincie di esportazione la concessione della autorizzazione di cui al precedente art. 6 è subordinata alla stipulazione di una convenzione con la Federazione nazionale fascista commercianti prodotti ortoflorofrutticoli, in base alla quale la ditta fiduciaria si impegna a provvedere alla raccolta, immagazzinamento e spedizione di determinati quantitativi minimi di prodotto, in una determinata zona, previo versamento di una cauzione, vincolata a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, proporzionata ai quantitativi oggetto dell'impegno assunto.

La convenzione deve riconoscere il diritto da parte della Federazione predetta di applicare penalità, da trattenere sulla cauzione, nel caso che la ditta fiduciaria non abbia raggiunto i quantitativi minimi impegnati o abbia dato luogo a rilievi sulla regolarità dello svolgimento dei còmpiti affidatile, secondo modalità approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

In caso di gravi inadempienze, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali, la cauzione potrà essere incamerata parzialmente o totalmente previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale anche, oltre che alla Federazione predetta, compete la facoltà di applicare direttamente penalità alle ditte fiduciarie e di ordinare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione alle ditte stesse che non abbiano dimostrato di essere idonee all'espletamento delle funzioni loro affidate.

Ad operazioni ultimate le cauzioni sono restituite su benestare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 9.

Le penalità applicate dalla Federazione nazionale fascista commercianti prodotti ortoflorofrutticoli, nonchè le cauzioni incamerate a norma del precedente articolo, congiuntamente alle quote riconosciute alla Federazione predetta, affluiscono ad apposita cassa gestita a cura della Federazione stessa da speciale Comitato, controllato da Collegio sindacale.

I componenti del Comitato, di cui al precedente comma, sono nominati dalla Federazione, previo nulla-osta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale nomina il presidente e il delegato governativo. Allo stesso Ministero è riservata la nomina del Collegio sindacale.

Dalla predetta cassa sono attinti i fondi necessari per le spese del servizio inerente ai còmpiti demandati alla Federazione nazionale fascista commercianti prodotti ortoflorofrutticoli; le eventuali eccedenze di entrata saranno accantonate a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che potrà disporre la concessione di premi alle ditte che abbiano raccolto ed immesso al consumo quantitativi di prodotti vincolati superiori a quelli oggetto dell'impegno assunto.

Art. 10.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 6 e 8, con gli opportuni adattamenti, possono essere applicate, mediante decreto prefettizio, dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione anche nelle provincie autoapprovvigionate e in quelle non sufficientemente approvvigionate.

Art. 11.

Gli Uffici provinciali dell'Ente economico della ortoflorofrutticoltura hanno il còmpito di controllare la produzione dei prodotti vincolati, di assistere i produttori e di collaborare con la Federazione nazionale fascista commercianti prodotti ortoflorofrutticoli, le Sezioni provinciali dell'alimentazione e le ditte fiduciarie nella esplicazione dell'incarico loro affidato.

Art. 12.

I produttori hanno l'obbligo di conferire le patate e le batate vincolate, cedendole esclusivamente alle ditte fiduciarie o ai roccoglitori autorizzati ad operare nelle rispettive zone di produzione, presso l'azienda di produzione od il luogo di deposito, oppure nei luoghi e nei termini che verranno stabiliti dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione e comunicati con mezzi idonei a portarli a conoscenza degli interessati.

In caso di rifiuto, su segnalazione scritta della ditta stessa, la Sezione provinciale dell'alimentazione provvederà a precettare presso i produttori o i detentori i quantitativi dei prodotti non denunciati o non conferiti e promuoverà — ove necessario — il prelevamento coattivo del prodotto.

Il conferimento si perfeziona col rilascio, da parte delle ditte fiduciarie o dei raccoglitori autorizzati, di apposita bolletta, staccata da un bollettario, contenente l'indicazione del nome del conferente, dei quantitativi conferiti e del prezzo corrisposto. La bolletta va rilasciata al conferente anche se il prodotto resta, per conto della ditta autorizzata all'acquisto, temporaneamente affidato in deposito agli stessi produttori o detentori, anzichè essere materialmente trasferito nei magazzini della ditta fiduciaria.

Art. 13.

I piani di approvvigionamento dei prodotti vincolati vengono predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nelle provincie di esportazione tali piani sono affidati per l'esecuzione alla Federazione nazionale fascista commercianti prodotti ortoflorofrutticoli, che ha l'obbligo di accertarsi della tempestiva e regolare esecuzione da parte delle ditte fiduciarie.

L'assegnazione alle categorie distributrici dei quantitativi raccolti o importati in provincia, e la immissione al consumo dei contingenti provinciali è regolata dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione.

Art. 14.

Le patate da seme, nei quantitativi che per ogni provincia saranno fissati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su proposta dell'Ente economico della ortoflorofrutticoltura e sentite le Sezioni provinciali dell'alimentazione competenti, saranno poste dalla Federazione nazionale fascista commercianti prodotti ortoflorofrutticoli a disposizione della Federazione italiana Consorzi agrari, la quale procede all'assegnazione sui piani predisposti dall'Ente economico della ortoflorofrutticoltura e approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'assegnazione di cui al precedente comma sarà fatta a favore dei produttori non tenuti all'obbligo della trattenuta sul proprio prodotto ai sensi dell'art. 3 comma secondo, o a coloro che in dipendenza dei piani di produzione sono tenuti ad investire nuove superfici a tale coltura.

Per la sostituzione delle patate da seme l'assegnazione è effettuata previo ritiro di eguale quantitativo sul prodotto già trattenuto dal produttore, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma secondo.

Art. 15.

Le assegnazioni di patate all'industria dell'essiccamento, alle fecolerie e ad altri usi avverranno, soltanto per disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e la ripartizione dei quantitativi tra gli aventi diritto verrà affidata alle competenti Federazioni di categoria, sulla base delle direttive impartite dal predetto Ministero.

I prodotti e sottoprodotti ricavati sono vincolati a disposizione del predetto Ministero stesso e non possono formare oggetto di libero commercio.

Sono altresì vincolate a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le patate essiccate, la farina di patate e la fecola di patate importate dall'estero.

L'assegnazione e la distribuzione dei prodotti, di cui ai precedenti comma secondo e terzo, è regolata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 16.

Fatta eccezione per i trasporti effettuati dai produttori per il conferimento dei prodotti vincolati nei luoghi e nei termini stabiliti dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione, ai sensi dell'art. 12 comma primo, ogni altro trasporto fuori Comune deve essere legittimato nei modi seguenti:

a) dalla copia della bolletta di cui all'art. 12, comma terzo, per i trasporti di patate o batate, raccolte dalle ditte fiduciarie o dai loro raccoglitori, nell'ambito della stessa Provincia;

b) dalla bolletta staccata dal bollettario di cui all'art. 6 terz'ultimo comma, per i trasporti effettuati dai magazzini succursali ai centri di raccolta delle ditte fiduciarie, nell'ambito della stessa Provincia;

c) da apposita bolletta di accompagnamento per tutti gli altri trasporti di prodotto.

La bolletta di accompagnamento di cui al precedente punto c) viene rilasciata dalle Unioni provinciali fasciste dei commercianti e vistata dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione sulla base delle assegnazioni comunicate dalla Federazione nazionale fascista commercianti prodotti ortoflorofrutticoli, per i trasferimenti fuori Provincia, e di quelle comunicate dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione per i trasferimenti nell'ambito della stessa Provincia.

La bolletta di accompagnamento per il trasferimento del prodotto di spettanza del produttore, che risieda fuori del Comune di produzione, viene rilasciata dall'Ufficio comunale per gli accertamenti agricoli.

Art. 17.

Il controllo e la vigilanza sull'attuazione della disciplina di cui al presente decreto, oltre che ai normali organi di polizia, sono affidati ad appositi controllori della Federazione nazionale fascista commercianti prodotti ortoflorofrutticoli, che, essendo incaricati della ricerca dei casi di inosservanza alla disciplina predetta, possono assumere, nei modi di legge, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria.

Art. 18.

Sono abrogati i seguenti decreti:

decreto Ministeriale 14 aprile 1942-XX, relativo alla disciplina dell'esportazione, dell'approvvigionamento, della distribuzione e dei prezzi delle patate primaticce;

decreto Ministeriale 2 luglio 1942-XX, sulla disciplina delle patate prodotte posteriormente al 31 luglio 1942-XX;

decreto Ministeriale 4 luglio 1942-XX, sulla disciplina del secondo raccolto, per la parte concernente le patate;

decreto Ministeriale 9 agosto 1942-XX, sull'obbligo della denunzia delle patate prodotte a decorrere dal 1° agosto 1942-XX;

decreto Ministeriale 18 settembre 1942-XX, concernente la precettazione presso i produttori dei quantitativi di patate di cui è disposta la vendita obbligatoria;

e ogni altra disposizione comunque contrastante con le norme di cui al presente decreto.

Art. 19.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 marzo 1943-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(1015)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi e condizioni di vendita degli ortaggi conservati di produzione 1942

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato, come risulta dalla tabella allegata, i prezzi per le singole fasi di scambio, dalla produzione al consumo, degli ortaggi conservati di produzione 1942.

Per le condizioni di vendita ha, inoltre, stabilito quanto segue:

1. — I prezzi alla produzione s'intendono per merce posta su vagone franco stazione partenza o su veicolo franco stabilimento di produzione a scelta dell'acquirente e comprendono il costo dell'imballo esterno.

2. — I prezzi da grossista a dettagliante si intendono per merce resa franco negozio dettagliante.

3. — I prezzi alla produzione e da grossista a dettagliante non comprendono l'imposta generale sull'entrata, che, pertanto, dovrà essere soddisfatta a parte.

4. — In ogni confezione dovranno essere indicati il prezzo al consumo, il contenuto netto e, per i prodotti al naturale ed all'aceto, il contenuto del prodotto sgocciolato; analoghe indicazioni dovranno risultare in tutte le fatture ed in tutti i documenti che accompagnano la merce in ogni fase di scambio.

5. — I prezzi indicati nella tabella allegata debbono intendersi:

tara per merce, per le confezioni in lamierino;

per 100 pezzi per le confezioni in vasetti di vetro Uni da 330 centimetri cubici;

peso netto, per prodotto sgocciolato nudo, per le confezioni in fusti.

6. — Per i prodotti all'aceto, l'aceto impiegato deve essere di gradazione non inferiore al 6 % di acido acetico.

Tabella dei prezzi degli ortaggi conservati di produzione 1942 (in lire a quintale).

	Alla produzione	Da grossista a dettagliante	Al consumo
Caponata di Melenzane:			
In barattoli di lamierino da gr. 165	1800	1980	2270
In barattoli di lamierino da gr. 200	1730	1905	2190
Piselli al naturale - Qualità « extra »:			
In barattoli di lamierino da kg. 10	825	935	1070
In barattoli di lamierino da kg. 5	860	970	1110
In barattoli di lamierino da kg. 1	1000	1120	1290
In barattoli di lamierino da kg. 0,500	1060	1186	1360
Piselli al naturale - Qualità « fini »:			
In barattoli di lamierino da kg. 10	750	855	980
In barattoli di lamierino da kg. 5	780	885	1020
In barattoli di lamierino da kg. 1	910	1025	1180
In barattoli di lamierino da kg. 0,500	965	1085	1250
Piselli al naturale - Qualità « medi »:			
In barattoli di lamierino da kg. 10	675	775	890
In barattoli di lamierino da kg. 5	705	805	920
In barattoli di lamierino da kg. 1	820	930	1070
In barattoli di lamierino da kg. 0,500	870	985	1130
Fagiolini al naturale - Qualità « fini »:			
In barattoli di lamierino da kg. 10	590	685	790
In barattoli di lamierino da kg. 5	620	715	820
In barattoli di lamierino da kg. 1	755	860	990
In barattoli di lamierino da kg. 0,500	810	920	1060
Fagiolini al naturale - Qualità « medi »:			
In barattoli di lamierino da kg. 10	535	625	720
In barattoli di lamierino da kg. 5	565	655	750
In barattoli di lamierino da kg. 1	685	785	900
In barattoli di lamierino da kg. 0,500	735	840	960
Giardiniera all'aceto:			
In vasetti di vetro Uni	505	570	650
In fusti di legno da litri 210	1035	1185	
In fusti di legno da litri 140	1065	1220	(1) 1370
In fusti di legno da litri 70	1120	1280	
In fusti di legno da litri 35	1230	1400	
Cavolfiori all'aceto:			
In vasetti di vetro Uni	470	535	610
In fusti di legno da litri 210	910	1050	
In fusti di legno da litri 140	940	1085	(1) 1220
In fusti di legno da litri 70	995	1145	
In fusti di legno da litri 35	1105	1265	
Cetriolini all'aceto (oltre 180 frutti per kg.):			
In vasetti di vetro Uni	460	520	600
In fusti di legno da litri 210	885	1025	
In fusti di legno da litri 140	910	1065	(1) 1190
In fusti di legno da litri 70	970	1120	
In fusti di legno da litri 35	1080	1240	
Cetrioli all'aceto (sino a 180 frutti per kg.):			
In vasetti di vetro Uni	415	475	550
In fusti di legno da litri 210	720	850	
In fusti di legno da litri 140	745	875	(1) 990
In fusti di legno da litri 70	805	945	
In fusti di legno da litri 35	915	1065	
Cipolline all'aceto extra:			
In vasetti di vetro Uni	590	660	760
In fusti di legno da litri 210	1340	1510	
In fusti di legno da litri 140	1365	1540	(1) 1750
In fusti di legno da litri 70	1425	1610	
In fusti di legno da litri 35	1535	1730	
Cipolline all'aceto « medie »:			
In vasetti di vetro Uni	500	565	650
In fusti di legno da litri 210	1015	1165	
In fusti di legno da litri 140	1045	1200	(1) 1350
In fusti di legno da litri 70	1100	1260	
In fusti di legno da litri 35	1210	1380	
Fagiolini all'aceto:			
In vasetti di vetro Uni	485	550	630
In fusti di legno da litri 210	945	1090	
In fusti di legno da litri 140	975	1125	(1) 1260
In fusti di legno da litri 70	1030	1185	
In fusti di legno da litri 35	1140	1305	
Peperoni rossi e gialli all'aceto:			
In vasetti di vetro Uni	575	645	740
In fusti di legno da litri 210	1275	1440	
In fusti di legno da litri 140	1305	1475	(1) 1670
In fusti di legno da litri 70	1360	1540	
In fusti di legno da litri 35	1470	1660	
Peperoni verdi dolci all'aceto:			
In vasetti di vetro Uni	540	610	700
In fusti di legno da litri 210	1170	1330	
In fusti di legno da litri 140	1200	1365	(1) 1540
In fusti di legno da litri 70	1255	1425	
In fusti di legno da litri 35	1365	1545	

(1) Per il prodotto all'aceto sfuso, prelevato dal fusto di qualsiasi capacità, vale un unico prezzo di vendita al consumo.

(991) p. *Il Ministro*: FABRIZI

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.